

DIREZIONE CENTRALE CASA SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

BANDO

per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9.12. 1998 n. 431

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 31 GENNAIO 2008 AL 29 FEBBRAIO 2008

§ 1 Indizione del bando

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 21.12.2007 n. 3167, è indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi cofinanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) promosso con D.G.R. 29.11.2002 n. 7/11406 - attuativa del programma nazionale denominato "20.000 abitazioni in affitto" di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27.12.2001.

§ 2 Localizzazione degli alloggi e canone di locazione

Il presente bando riguarda l'assegnazione degli alloggi che, alla data di indizione del presente bando, risulteranno ancora disponibili negli immobili indicati nella tabella seguente, acquisiti dal Comune di Milano nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) sotto specificati.

tabella 1 – localizzazione degli immobili

n. alloggi	Localizzazione
60	Via Caduti di Marcinelle n. 6 - Milano P.R.U. Rubattino
5	Via Don Francesco Beniamino della Torre 1 e 3 - Milano P.R.U. Palizzi – Quarto Oggiaro (R2B e R2C parte)

Il canone di locazione relativo ai suddetti alloggi è determinato applicando l' "Accordo locale per la città di Milano" stipulato dall'Amministrazione Comunale con le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431 e del D.M. 5.3.1999, avendo a riferimento, per il calcolo, le superfici

indicativamente riportate in metri quadrati minimi e massimi per tipologia di alloggio nelle seguenti tabelle 2, 3 e 4, ove sono altresì precisate le zone urbane omogenee di riferimento.

tabella 2 - Via Caduti di Marcinelle n. 6 - Zona Lambrate (P.R.U. Rubattino)

tipologia alloggi (superficie totale)	canone annuo in relazione alla superficie degli alloggi	zona urbana omogenea
bilocali (da mq. 62 a mq. 83)	da € 3.362,26 a € 4.501,09	
trilocali (da mq. 95 a mq. 108)	da € 5.151,85 a € 5.856,84	5
quadrilocali (da mq. 116 a mq 118)	da € 6.290,68 a € 6.399,14	

tabella 3 - Via Don Francesco Beniamino della Torre 1 e 3 – Zona Certosa-Quarto Oggiaro (P.R.U. Palizzi)

tipologia alloggi (superficie totale)	canone annuo in relazione alla superficie degli alloggi	zona urbana omogenea
trilocali (da mq. 98 a mq. 108)	da € 4.555,04 a € 5.019,84	9

Dall'importo del canone sopra indicato sono escluse le spese accessorie.

§ 3 Destinatari degli alloggi

Gli alloggi oggetto del presente bando saranno assegnati a nuclei familiari appartenenti ad una delle categorie precisate nella tabella seguente, in base alla rispettiva suddivisione percentuale:

tabella 4 – categorie di assegnatari

Categorie	Percentuale di assegnazione		
Famiglie di nuova formazione	40%		
Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto	30%		
Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche	10%(*)		
Altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo	20%		

^{*)} Gli alloggi accessibili ai sensi del D.M. n. 236/1989 saranno assegnati prioritariamente ai nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap motori.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ribilanciare detta suddivisione, in esito al presente bando, nel caso in cui le domande ammesse in graduatoria non esauriscano, per ogni categoria, gli alloggi disponibili, procedendo secondo le modalità indicate al successivo § 9.

Con riferimento alla D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613, le categorie dei destinatari del presente bando sono così definite:

- **a. Famiglie di nuova formazione:** nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentesimo anno di età, da costituirsi con matrimonio prima della consegna dell'alloggio o costituitisi entro due anni precedenti alla data della domanda, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12798 del 28 aprile 2003 relativa ai criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In tali nuclei possono essere presenti figli minori o minori affidati.
 - a.1 Pur mantenendo come categoria prioritaria le *Famiglie di nuova formazione* come sopra definite, in via subordinata vengono inclusi nella presente categoria anche i nuclei familiari in cui entrambi i coniugi o nubendi non superino i 36 anni di età.
- b. Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto: nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

 Sono esclusi dal presente bando i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di sfratto per morosità o per occupazione senza titolo.
- c. Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche: nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche nei quali uno o più componenti siano affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100% con o senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale o assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento o appartenente alla 1° categoria Tab. A ex D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981, nonché "grande" invalido del lavoro.
- d. Altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo:
- d.1 Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sia un malato terminale o un portatore di handicap con invalidità superiore al 66%, in analogia a quanto previsto dall'art.1 della legge n. 9/2007 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali", e che occupino alloggi con barriere architettoniche;
- d.2 Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sia un ultrasessantacinquenne o che abbiano figli fiscalmente a carico, in analogia a quanto previsto dall'art.1 della legge n. 9/2007 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"; entrambe le tipologie familiari del presente punto devono inoltre trovarsi a sostenere un canone integrato di locazione superiore al canone sopportabile, di cui all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5075 del 10 luglio 2007 "Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2007 8° edizione".

In relazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613 i **nuclei familiari** sono composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia

anagrafica ¹ del richiedente stesso, dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, nonché dai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il richiedente e dalla loro famiglia anagrafica, che presentino, alla data di presentazione della domanda o dell'assegnazione dell'alloggio, i requisiti precisati i al successivo § 4.

Nel caso di richiedenti rientranti nella categoria "Famiglie di nuova formazione" il nucleo familiare sarà composto dai soli coniugi o aspiranti coniugi nonché dai soggetti a loro carico.

Nel caso di richiedenti rientranti nella categoria "Famiglie di nuova formazione", di cui ai precedente punti **a** e **a1** ancora nubendi alla data si presentazione della domanda, e utilmente posizionati in graduatoria, l'atto di pubblicazione del matrimonio costituirà condizione vincolante per la successiva assegnazione definitiva dell'alloggio.

Non saranno accettate domande da parte di soggetti che non appartengano ad una delle categorie sopra indicate.

§ 4 Requisiti dei destinatari

I soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate al precedente § 3 possono partecipare al presente bando, purché in possesso dei seguenti requisiti:

I) Requisiti non reddituali

- a) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché il richiedente sia in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) residenza o svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Milano;
- c) non essere titolare in maniera esclusiva, da solo o con altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato nella provincia di Milano.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale 10.2.2004 n. 1 ("Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica") e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Regolamento Regionale 27.2.2006 n. 5, è da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva - data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi - nelle misure indicate nella tabella seguente:

tabella 5 – superficie convenzionale

Superficie		Superficie	Componenti del
utile	accessoria	complessiva	nucleo familiare
mq. 45	mq. 9	mq. 54	1 - 2
mq. 60	mq. 12	mq. 72	3 - 4
mq. 75	mq. 15	mq. 90	5 - 6
mq. 95	mq. 19	mq. 114	7 o più persone

¹ Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

d) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata, o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, di altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

Qualora gli alloggi siano destinati a più di un beneficiario, tutti devono essere in possesso dei requisiti indicati alla lettera a). In ogni caso, i requisiti previsti alle lettere c) e d) devono essere posseduti, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

II) Requisiti reddituali e patrimoniali

- a) reddito complessivo del nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione IRPEF non inferiore a € 18.075,99 e non superiore a € 43.100,00 ai sensi della D.G.R. 8/6242/2007;
- b) 1. Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 19.500,00, così come aggiornato dalla D.G.R. 8/6242/2007 e determinato con le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213:
 - 2. somma limite dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) di cui alla D.G.R. 7/11406/2002, incrementata dell'11,27% ai sensi della D.G.R. 8/6242/2007.

Relativamente alle *Famiglie di nuova formazione* sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali e patrimoniali del nuovo nucleo, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Il **Reddito** di riferimento è quello relativo all'**anno 2006** (dichiarazione IRPEF 2007). L'**ISEE** e la **somma dei valori patrimoniali** vanno calcolati con riferimento allo stesso anno di reddito, con le modalità indicate nel successivo § 5.

I requisiti precisati nel presente paragrafo, sia non reddituali (punto I), sia reddituali e patrimoniali (punto II), devono essere posseduti alla data della domanda di partecipazione al presente bando e al momento dell'eventuale assegnazione.

Detti requisiti, inoltre, debbono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare, secondo quanto previsto dalla normativa e dai provvedimenti al momento vigenti, il doppio per l'ISEE e il triplo per i valori della soglia patrimoniale. Apposita clausola in tal senso sarà inserita nel contratto di locazione.

§ 5 – Determinazione dell'ISEE

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213 per il fondo per il sostegno affitti (ISEE-fsa), è calcolato come rapporto tra

l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

L'indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa), a sua volta, è determinato dalla somma dell'*Indicatore della Situazione Reddituale* (ISR-fsa) con l'*Indicatore della Situazione Patrimoniale* (ISP-fsa). In particolare:

1) L'indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) è così determinato

- a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
 - i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 3;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;
- b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di € 2.582 annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, commi 1bis e 5, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni per l'abitazione in locazione.

Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m. e successive modificazioni e integrazioni, per i redditi 2006 si applica il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 3,54%.

2) <u>L'Indicatore della Situazione Patrimoniale</u> (ISP-fsa)

- a) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa) è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui alla seguente lettera b), per il coefficiente 0,05;
- b) la somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni o integrazioni con le modalità ivi previste e con l'esclusione delle franchigie di cui al comma 1, lett. a) e b), dello stesso art. 4.

3) Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 1.5.2001), riportata nelle seguenti tabelle.

tabella 6 – composizione del nucleo familiare

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

tabella 7 - maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,20	in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e un
	solo genitore
+ 0,50	per ogni componente con handicap psicofisico permanente (1)
	di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
	o con invalidità superiore al 66% (2)
+0,20	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori
	svolgono attività di lavoro o di impresa (3)

¹⁾ Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5.2.1992, n. 104, i soggetti per i quali "... la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità".

§ 6 Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione al presente bando possono ritirare copia dello stesso e la relativa modulistica rivolgendosi presso Aler Milano.

Detta documentazione, oltre che le norme e i provvedimenti richiamati, può essere consultata – e scaricata – all'indirizzo internet www.comune.milano.it, Servizi on-line – Bandi aperti.

Le domande devono essere consegnate a partire dal <u>31 gennaio 2008</u> ed entro il termine tassativo del 29 febbraio 2008.

Ciascuna domanda per l'accesso alla graduatoria oggetto del presente bando – a pena di inammissibilità – deve essere presentata esclusivamente facendo uso della modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredata da una marca da bollo da € 14,62 e deve essere consegnata, previo eventuale contatto telefonico e/o prenotazione, esclusivamente presso:

Aler Milano

viale Romagna n. 26 (zona 3) Per informazioni: tel. 840021212

Orari: lunedì-giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 - venerdì dalle 9,00 alle 13,00

La consegna della domanda presso ALER avverrà solo previo appuntamento telefonico numero verde 800.070.657

Orari: lunedì-giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – venerdì dalle 9.00 alle 12.30

CAAF					
UIL	zona	telefono		zona	telefono
Via Botticelli n. 2	3	02.7000.5405	viale Faenza n. 3	6	02.8134.910
via Mauro Macchi n. 2	2	02.6699.8111	via Campanini n. 7	9	02.6707.8411
Via Hermada n. 14	9	02.64.32.140			

²⁾ Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V.

³⁾ Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. n. 221/1999 e successive modifiche e integrazioni.

CGIL					
c.so Porta Vittoria n. 43	1	02.5502.5529 02.5501.9254	Via Giambellino n. 115	6	02.4235.906
via Cesare Battisti n. 21	1	02.5402.11	via Oglio n. 16	4	02.5691.018
via Conte Rosso n. 30	3	02.2153.110	p.le Segesta n. 4	7	02.4007.0292
via Volturno n. 43	2	02.6680.5581			
ACLI					_
via C. G. Merlo n. 3	1	02.7953.16	via Trilussa n. 23	8	02.45490.387
via Conte Rosso n. 5	3	02.2159.7373	via Lattanzio n. 58/B	4	02.8738.2303
v.le Lucania n. 16	4	02.5740.7338	Via Jacopo della Quercia n11	7	02.46.89.37
via Bruzzesi n. 2	6	02.3655.3305	V.le Suzzani n. 73	9	02.89.05.92.99
Via Giusti n. 8	2	02.8738.3994			

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva.

In particolare, il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) e successive modificazioni o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 18.5.2001 n. 14134 (Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130), al fine di fornire le informazioni necessarie alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. n. 7/10213 del 6.8.2002.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva, il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell' art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109/98, come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M n. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e delle prescrizioni del presente avviso pubblico.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

L'Amministrazione Comunale procederà comunque a controlli a campione di tutti i requisiti dichiarati, come previsto dalla vigente disciplina e come precisato al successivo § 12 del presente bando. Ai fini dell'attuazione dei controlli che competono alla Amministrazione Comunale, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva, come definita dalla procedura informatica regionale, redatta in conformità al D.P.C.M. 21.7.1999 n. 305, nonché al modello-tipo di cui al D.M. Ministero per la Solidarietà Sociale 29.7.1999 e con le integrazioni derivanti dalla D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613,

deve essere consegnata, unitamente alla domanda di partecipazione al presente bando, presso le sedi sopra indicate.

In tale sede, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, il richiedente comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione della domanda e della dichiarazione sostitutiva per conto della Amministrazione Comunale.

I soggetti preposti , che ricevono le suddette dichiarazioni sostitutive, provvedono a:

- a) determinare l'ISEE con le modalità previste per il Fondo Sostegno alla Locazione di cui alla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213 e successive mm. ii. e con riferimento all'anno di reddito 2006;
- b) rilasciare la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE.

La domanda deve contenere gli elementi per identificare la dichiarazione del richiedente in ordine ai requisiti e alle condizioni per la partecipazione al presente avviso pubblico e specificare, inoltre, il luogo in cui dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla graduatoria.

Si fa avvertenza che il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria.

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente bando.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può esercitare una opzione in merito ad una delle localizzazioni indicate al precedente § 2 e al successivo § 10 (quest'ultima unicamente per la categoria degli sfrattati), fermo restando che detta opzione non costituirà in alcun modo vincolo per l'Amministrazione Comunale.

Entro il termine ultimo di presentazione delle domande possono essere presentate – presso la medesima sede - le eventuali istanze di integrazione di domande già consegnate, per segnalare il mutamento delle condizioni dichiarate, producendo la relativa documentazione.

§ 7 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196

In merito ai dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva di cu al precedente § 6, si precisa quanto segue:

- a) i dati devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante e i requisiti per poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell'assegnazione secondo i criteri del presente bando;
- i dati sono raccolti dagli enti competenti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell'assegnazione e in ogni caso per le finalità di legge;

- c) i dati possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di scadenza del bando;
- e) il Comune di Milano e la Regione Lombardia sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

§ 8 Formazione e validità della graduatoria

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione Comunale predisporrà la graduatoria relativa alle domande ammesse in base all'ordine crescente dell'indicatore ISEE secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali richiamati nei punti precedenti.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti potrà essere inserito in graduatoria appartenendo ad un unico nucleo familiare richiedente.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni consecutivi e sul sito www.comune.milano.it, nonché presso il Settore Assegnazione Alloggi ERP, nel Palazzo degli Uffici Comunali di Via G.B. Pirelli n. 39. Della pubblicazione sarà data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti murali.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria saranno altresì specificate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

Avverso la graduatoria e il relativo provvedimento approvativo potrà essere presentato ricorso avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria avrà validità per tre anni a partire dalla pubblicazione.

§ 9 Assegnazione degli alloggi

L'Amministrazione Comunale darà corso alla assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando procedendo per ordine crescente di graduatoria sino ad esaurimento degli alloggi disponibili, nel rispetto delle quote percentuali precisate, per ciascuna categoria, nel precedente § 3.

L'Amministrazione Comunale assegnerà gli alloggi sulla base della composizione del nucleo familiare assegnatario, assumendo come riferimento la superficie utile indicata nella tabella 5 del precedente § 4.

Alla categoria *Famiglie di nuova formazione* potranno essere assegnati alloggi che dispongono di un vano in eccedenza rispetto alla attuale composizione del nucleo.

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo sopra indicato in relazione alle specifiche condizioni del nucleo familiare, da motivare con apposito provvedimento.

Qualora gli alloggi disponibili per una delle categorie siano in numero superiore alle domande ammesse in graduatoria, gli alloggi eccedenti saranno destinati alle restanti categorie indicate nel § 3., in proporzione rispetto alle rispettive percentuali.

Qualora l'assegnatario abbia i requisiti di appartenenza a più di una categoria, l'alloggio allo stesso assegnato sarà sottratto dalla quota destinata alla categoria con maggiore disponibilità di alloggi.

Al momento dell'assegnazione dell'alloggio saranno verificati i requisiti di accesso e le condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria. Qualora, a seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione Comunale, risulti necessaria una variazione in diminuzione della posizione in graduatoria, si procederà al riposizionamento.

I richiedenti utilmente posizionati in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando saranno avvisati tramite contatto telefonico diretto al numero indicato nella domanda. Qualora il contatto sia senza esito, si procederà ad avviso mediante telegramma all'indirizzo indicato nella domanda, o in altro indirizzo successivamente comunicato a cura e responsabilità del richiedente a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Settore Assegnazione Alloggi ERP, via G.B. Pirelli n. 39, 20124 Milano.

L'Amministrazione Comunale, previa diffida all'interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del richiedente che rinunci all'alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non sia determinata da gravi motivazioni adeguatamente documentate. In caso di parità di posizione in graduatoria e di insufficiente disponibilità di alloggi, si procederà al sorteggio delle domande interessate.

§ 10 Ulteriori utilizzazioni della graduatoria

Secondo quanto previsto dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 19.4.2006 n. 1079 e, in esito a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 27.7.2007 n.1905 in merito all'assegnazione degli alloggi di via Don Francesco B. della Torre 1 e 3 parte e via Caduti di Marcinelle 6, la graduatoria predisposta in esito al presente bando potrà altresì essere utilizzata per l'assegnazione di ulteriori alloggi di proprietà comunale cofinanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del P.O.R., resisi nel frattempo disponibili.

Per quanto riguarda la categoria *Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto*, la graduatoria sarà utilizzata, oltre che per l'assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando, anche per l'assegnazione degli alloggi in corso di realizzazione in Milano, via Grazioli n. 31/33, da parte del Consorzio Cooperativo Cà Granda con cofinanziamento regionale P.O.R., vincolati a tale destinazione con atto in data 1.6.2005.

Il canone di locazione relativo ai suddetti alloggi è determinato applicando l' "Accordo locale per la città di Milano" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431 e del D.M. 5.3.1999,

avendo a riferimento, per il calcolo, le superfici indicate in mq. minimi e massimi per tipologia di alloggio nella seguente tabella, ove è precisata anche la zona urbana omogenea di riferimento.

tabella 8 – via Grazioli n. 31/33

tipologia alloggi	canone annuo in relazione alla superficie degli alloggi	zona urbana omogenea
bilocali	1 60 005 45 60 005 00	_
(da mq. 63 a mq. 68 ca.)	da € 3.665,15 a € 3.935,92 ca.	7
trilocali		
(da mq. 89 a mq. 93 ca.)	da € 5.138,81 a € 5.364,07 ca.	

Dall'importo del canone sopra indicato sono escluse le spese accessorie.

Infine, per quanto riguarda la medesima categoria *Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto*, l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare la graduatoria per la redazione degli elenchi di nominativi relativi a conduttori interessati da provvedimenti esecutivi di sfratto da fornire agli operatori che stipulano con il Comune di Milano convenzioni ai sensi dell'art. 32 della legge 5.8.1978 n. 457, secondo i contenuti della convenzione-tipo approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 4.12.2000 n. 134, avente ad oggetto "*Modifica dei criteri per la disciplina degli accordi convenzionali relativi alla superficie residenziale nell'ambito delle convenzioni attuative di interventi di recupero"*, come aggiornata con determinazione del Direttore del Settore Piani e Programmi esecutivi per l'Edilizia Pubblica n. 103/206, P.G. 378903/2006.

§ 11 Contratto di locazione

L'Amministrazione Comunale procederà a mezzo raccomandata a/r ad invitare l'assegnatario a presentarsi nei propri uffici per la stipula del contratto di locazione relativo all'alloggio assegnato. Nel caso in cui questi non si presenti per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, sarà annullata l'assegnazione e, automaticamente, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura dell'assegnatario stesso.

L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, salvo proroga che potrà essere concessa dall'Amministrazione Comunale solo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà l'annullamento dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i *Nuclei familiari di nuova formazione*, l'assegnazione dell'alloggio è subordinata alla cointestazione del contratto di locazione. In tal caso, qualora uno dei cointestatari abbandoni l'alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia nei confronti di chi continua ad occupare l'alloggio, in piena solidarietà per il saldo dell'intero canone di locazione e di tutti gli altri obblighi accessori.

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario a seguito di sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione, con particolare riguardo all'art. 6 della legge 27.7.1998 n. 392.

Oltre ai criteri stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede locale, i canoni di locazione saranno automaticamente aggiornati in occasione della scadenza contrattuale.

Il contratto di locazione relativo ai singoli alloggi oggetto del presente bando sarà stipulato sulla base della disciplina di cui all'art. 2, commi 3 e 5, della legge 9.12.1998 n. 431 e dell'Accordo Locale sottoscritto per Milano dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative richiamato al § 2. Più precisamente, il contratto di locazione avrà durata di anni tre. Alla prima scadenza il contratto di locazione verrà di norma prorogato di diritto per anni due, fatto salvo quanto sotto precisato.

Relativamente alla durata e all'eventuale proroga e/o rinnovo del contratto di locazione sono comunque previste:

- la facoltà di disdetta riconosciuta dalla legge al locatore, qualora questi intenda effettuare nell'alloggio le opere di cui all'art. 3 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;
- la verifica della permanenza dei requisiti di cui al § 4 in capo al nucleo familiare assegnatario, sulla base di dichiarazione sostitutiva. Detta verifica sarà in ogni caso effettuata dall'Amministrazione Comunale entro 7 mesi dalla data di decorrenza della proroga biennale del primo contratto e, inoltre, entro 7 mesi dalla data di decorrenza della proroga biennale in caso di rinnovo contrattuale.

Qualora, in esito alla suddetta verifica, il nucleo familiare assegnatario risulti in possesso dei requisiti per l'accesso alle graduatorie di cui al presente bando, come indicato al precedente § 4, il contratto si intende rinnovato. Qualora, al contrario, il nucleo familiare assegnatario non risulti in possesso dei suddetti requisiti, il contratto di locazione sarà disdettato di diritto e, contestualmente, l'Amministrazione Comunale procederà alla citazione avanti all'autorità giurisdizionale competente per la convalida di finita locazione secondo la normativa vigente.

§ 12 Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e

successive modificazioni ed integrazioni l'Amministrazione Comunale procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

§ 13 Responsabile del procedimento

Ai fini del presente bando, Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Treglia, domiciliato nel palazzo comunale di via G.B. Pirelli n. 19, 20124 Milano - tel. 02.884.64434 - e-mail anna.treglia@comune.milano.it.